

A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica

*Progetto a sostegno delle aziende
nell'applicazione della normativa di sicurezza*

Workshop

“Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”

INAIL
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede di Modena



Giovedì 14 luglio 2016 – ore 9.00 – 18.00

Camera di Commercio di Modena

Sala Leonelli

Via Ganaceto, 134
41121 Modena (MO)

**Le difficoltà delle imprese nella prevenzione
dei rischi derivati da interferenze :
i casi più ricorrenti**

Giona Compagnoni
Confindustria Modena

Riconoscere l'interferenza?

Determinazione Autorità nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008

La circostanza in cui si verifica un «**contatto rischioso**» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto



Quando si verifica un «contatto rischioso»?

Determinazione Autorità nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008

- Sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi

(trasportatore, impresa logistica che opera il carico/scarico merci con utilizzo di carrelli elevatori presso l'unità locale della committente INTERFERENZA scontro in zone di contiguità fisica, di spazio e di tempo nel piazzale dell'azienda)

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni appaltatore

(affidamento pulizia ad impresa esterna INTERFERENZA pavimentazione bagnata)

- Rischi esistenti nei luoghi del committente ove debba operare l'appaltatore, diversi dai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore

(installazione di macchine nei luoghi del committente INTERFERENZA azionamento accidentale del macchinario dagli operatori del committente)

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata

(installazione di insegne luminose INTERFERENZA richiesta di realizzazione del collegamento elettrico o di lavori sotto tensione)

Riconoscere quando sussista la «disponibilità giuridica» dei luoghi in cui si svolge l'appalto

Circolare Ministero del Lavoro n. 24/2007

l'obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione in tutti gli **appalti c.d. interni** nei confronti di imprese o lavoratori autonomi ma, in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 910, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti **«nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima»**

l'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione del rischio sussiste anche nelle ipotesi di **appalti "extraaziendali"** che tuttavia risultino **necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo** dell'opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari della attività produttiva in senso stretto

debbono escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in **locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente** e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge

Riconoscere e distinguere i luoghi in cui si possono verificare le interferenze

TITOLO I D.LGS.N. 81/2008

- ▶ **UNITA' PRODUTTIVA** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
- ▶ **LUOGHI DI LAVORO**, ai fini dell'applicazione del titolo II, luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

TITOLO IV D.LGS. N. 81/2008

- ▶ **CANTIERE** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X

Riconoscere e distinguere i luoghi in cui si possono verificare le interferenze

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

Allegato X D.Lgs. n. 81/2008

I lavori di **costruzione, manutenzione, riparazione**, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, **solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile**, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile



Riconoscere e distinguere i luoghi in cui si possono verificare le interferenze

La presenza di rischi

- ▶ immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore
- ▶ rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore
- ▶ contiguità fisica e di spazio, derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori
- ▶ derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria operatività dell'Appaltatore)



Riconoscere e distinguere i luoghi in cui si possono verificare le interferenze

prevenzioNet Il Servizio PrevenzioNet ha cessato l'attività il 31/12/2014.
I contenuti del sito rimangono consultabili fino al 31 marzo 2015

Rete provinciale per Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Igiene e Sanità

sei in: Home / Gli Esperti Rispondono

- news
- gli esperti rispondono
- novità in G.U.
- normativa europea
- normativa regione Emilia-Romagna
- eventi
- legislazione
- norme tecniche
- le aziende del settore
- links

Gli esperti rispondono

Raccolta rifiuti

Domanda

VORREI SAPERE SE L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RIFIUTI (ART. 14 DEL D.LGS 22/97) CON L'UTILIZZO DI ESCAVATRICI MECCANICHE RIENTRA NEL D.LGS 494/97. IN PARTICOLARE, QUALORA L'APPALTO SIA STATO COMMISSIONATO DA UN ENTE PUBBLICO AD UN'IMPRESA PRIVATA E TALE IMPRESA UTILIZZA SQUADRE DI 6 OPERAI PER OGNI SITO, APPALTANDO IL LAVORO DI ASPORTO MECCANIZZATO DI RIFIUTI A DITTE ESTERNE, SI RIENTRA NEL D.LGS 494/96 OPPURE È SUFFICIENTE CHE L'IMPRESA PRIVATA ADEMPIA AL D.LGS 626/94? OCCORRE COMUNQUE CHE L'IMPRESA PRIVATA REDIGA IL PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO PER OGNI SITO?

Risposta

L'attività di raccolta rifiuti, come descritta nel testo del quesito, non risponde alla definizione di cantiere dettata dal D.Lgs. 494/96. Il rapporto fra le imprese (non importa se pubbliche o private) rientra in questo caso nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 che disciplina i rapporti di appalto fra datori di lavoro. Le imprese che eseguono i lavori, quindi, non devono redigere il POS ma attenersi alle procedure del citato art.7 che prevede scambio di informazioni fra datori di lavoro in merito ai rischi derivanti dalle attività appaltate.

(Maggio 2003)

Il problema arriva da lontano!

Camera di Commercio
Modena

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

ASSOCIAZIONI
INDUSTRIALI
MODENA

Riconoscere e distinguere i luoghi in cui si possono verificare le interferenze

prevenzioNet

Il Servizio PrevenzioNet ha cessato l'attività il 31/12/2014.
I contenuti del sito rimangono consultabili fino al 31 marzo 2015

Rete provinciale per Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Igiene e Sanità

sei in: Home / Gli Esperti Rispondono

- news
- gli esperti rispondono
- novità in G.U.
- normativa europea
- normativa regione Emilia-Romagna
- eventi
- legislazione
- norme tecniche
- le aziende del settore
- links



Camera di Commercio
Modena



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

ASSOCIAZIONI
IMPRENDITORIALI
DI MODENA

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Appalto di opere escluse dall'allegato X del D. Lgs. 81/08

Domanda

IN CASO DI APPALTO DI OPERE ESCLUSE DALL'ALLEGATO X PRESSO UNO STABILIMENTO IL COMMITTENTE COME DA ART. 26 PREDISPONE IL DUVRI PER LE SOLE SITUAZIONI D'INTERFERENZA, MA LA DITTA APPALTATRICE È OBBLIGATA A FARE UN POS O COMUNQUE UN PIANO DI SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI? NEL D.LGS 81/08 NON MI SEMBRA CHE SIA PREVISTO, MA ALCUNI COMMITTENTI LO CHIEDONO. COME È PIÙ GIUSTO FARE?

Risposta

Se i lavori oggetto di appalto non sono ricompresi nell'elenco dell'all. X del D. Lgs. 81/08 non si applicano le disposizioni previste nel Titolo IV dello stesso decreto (cantieri temporanei o mobili).

Conseguentemente si applicano, invece, le disposizioni previste nel Titolo I del decreto, tra cui l'art. 26, principalmente in capo al committente datore di lavoro, che prevede, tra l'altro, la redazione del documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI).

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici devono dare attuazione all'obbligo di valutazione dei rischi delle proprie attività di impresa (ivi compresi quelli oggetto di appalto), come previsto dall'art. 17.

I contenuti della valutazione dei rischi e la sua formalizzazione (obbligo di redazione del documento o autocertificazione) sono indicati rispettivamente all'art. 28 e 29 sempre del D. Lgs. 81/08.

(Settembre 2009)

**Documento di valutazione dei
rischi da interferenze**

VS.

**Piano di sicurezza e
coordinamento**



Il campo di applicazione soggettivo

Soggetto obbligato alla promozione
della valutazione del rischio da
interferenze

Art. 26 Datore di lavoro

Titolare del rapporto di lavoro

Soggetto che ha responsabilità dell'attività
d'impresa esercita poteri decisionali e di
spesa

Organo di vertice

Art. 89 Committente dei lavori

Soggetto per conto del quale l'opera viene
realizzata

Opere Pubbliche è il soggetto titolare del
potere decisionale e dispenda nella gestione
dell'appalto

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

prevenzioNet

Il Servizio PrevenzioNet ha cessato l'attività il 31/12/2014.
I contenuti del sito rimangono consultabili fino al 31 marzo 2015

Rete provinciale per Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Igiene e Sanità

- news
- gli esperti rispondono
- novità in G.U.
- normativa europea
- normativa regione Emilia-Romagna
- eventi
- legislazione
- norme tecniche
- le aziende del settore
- links



Camera di Commercio
Modena



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

ASSOCIAZIONI
IMPRENDITORIALI
DI MODENA

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

DUVRI cantiere edile

Domanda

IN UN CANTIERE EDILE (COSÌ COME DEFINITO DAL TESTO UNICO), OVE OPERANO PIÙ IMPRESE ESECUTRICI ED ANCHE I DIPENDENTI DELL'IMPRESA COMMITTENTE, OLTRE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OCCORRE ANCHE IL DUVRI PER GESTIRE LE INTERFERENZE TRA IL COMMITTENTE E LE IMPRESE APPALTATRICI?

Risposta

No, in quanto gli aspetti di rischio da interferenza sono già oggetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il comma 2 dell'art. 96 chiarisce che l'accettazione del PSC da parte dei datori di lavoro coinvolti nel cantiere e la redazione del POS costituiscono adempimento, tra gli altri, anche del comma 3 dell'art. 26 (relativo al DUVRI).

(Maggio 2012)

Rischio!

esperti Rispondono

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

prevenzioNet

Il Servizio PrevenzioNet ha cessato l'attività il 31/12/2014.
I contenuti del sito rimangono consultabili fino al 31 marzo 2015

Rete provinciale per Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Igiene e Sanità

sei in: Home / Gli Esperti Rispondono

- news
- gli esperti rispondono
- novità in G.U.
- normativa europea
- normativa regione Emilia-Romagna
- eventi
- legislazione
- norme tecniche
- le aziende del settore
- links



Camera di Commercio
Modena



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

ASSOCIAZIONI
IMPRENDITORIALI
DI MODENA

chi siamo

partners

credits

e-mail

Copyright 1998-2006© PrevenzioNet Modena

powered by ExpertWeb

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

validità DUVRI in cantiere con PSC

Domanda

A SEGUITO DI VISITA ISPETTIVA USL IN UNO STABILIMENTO IN CUI È PRESENTE UN CANTIERE EDILE (MANUTENZIONE COPERTURA), È SORTA UNA DISCUSSIONE IN MERITO ALLA VALIDITÀ DEL DUVRI REDATTO DALLA DITTA COMMITTENTE IN PRESENZA DI PSC PER IL CANTIERE. L'ISPETTORE RITIENE CHE IL PSC, DI FATTO, ANNULLI IL DUVRI RITENENDO CHE L'ART. 96 DEL DLGS. 81 DEBBA ESSERE INTERPRETATO IN SENSO RESTRITTIVO CON VALIDITÀ SULL'INTERO INSEDIAMENTO A MENO CHE IL DUVRI SIA ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEL PSC. LA LETTURA DELL'ART. 96, LETTERALMENTE, AL COMMA 2 COSÌ RECITA: <<2. L'ACCETTAZIONE DA PARTE DI CIASCUN DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 100, NONCHÉ LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA COSTITUISCONO, LIMITATAMENTE AL SINGOLO CANTIERE INTERESSATO, ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17 COMMA 1, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 26, COMMI 1, LETTERA B), 2, 3, E 5, E ALL'ARTICOLO 29, COMMA 3>> LA DIZIONE EVIDENZIATA IN GRASSETTO, A MIO MODESTO PARERE, È DA INTERPRETARSI PER L'INTERO ARTICOLO, CIOÈ È DA INTENDERSI CHE IL DUVRI REDATTO DALLA DITTA NON HA VALORE ALL'INTERNO DEL CANTIERE MA PERMANE PER TUTTE LE ALTRE AREE DI COMPETENZA DELLA DITTA MEDESIMA E NON DEL CANTIERE QUANDO SI RAVVISA L'INTERFERENZA TRA LE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE E QUELLE PROPRIE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA. IN AGGIUNTA È DA EVIDENZIARE CHE IL CSE NON PUÒ IN ALCUN MODO, NON AVENDONE I TITOLI, INTERFERIRE CON L'ATTIVITÀ PROPRIA DELLA DITTA. AL PIÙ, COME IN REALTÀ ACCADE NEL CASO CHE SOTTOPONGO, IL CSE COLLABORA CON IL RSPP AZIENDALE PER MANTENERE SOTTO CONTROLLO I RISCHI INTERFERENZIALI DOVUTI AL PASSAGGIO DI AUTOMEZZI.

Risposta

In caso di cantiere edile o di ingegneria civile (nei casi elencati nell'allegato X del D. Lgs. 81/08), se previste più imprese esecutrici, il committente è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione il cui scopo principale è quello di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il PSC tiene conto della complessità dell'opera e prende in considerazione principalmente i rischi derivanti dall'interazione tra i vari lavori da effettuare nel cantiere da parte delle varie imprese contemporaneamente ma anche in tempi diversi, tenendo conto, quindi, dei rischi interferenziali. Quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l'attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all'effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso. Nel caso in cui, invece, non c'è l'obbligo di nomina del Coordinatore (perché l'attività del cantiere sarà svolta da una sola azienda) il datore di lavoro committente è tenuto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione dello specifico documento (DUVRI) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

Quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l'attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all'effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso. Nel caso in cui, invece, non c'è l'obbligo di nomina del Coordinatore (perché l'attività del cantiere sarà svolta da una sola azienda) il datore di lavoro committente è tenuto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione dello specifico documento (DUVRI) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

DUVRI IN CANTIERE

Disponibilità giuridica dei luoghi in cui l'impresa edile esegue i lavori e compresenza di lavoratori dell'appaltatore e del committente

Non ci sono i **presupposti** per nominare coordinatori progettazione e esecuzione

Redazione del PSC
e/o del fascicolo

Non rientrare nelle **cause di esonero** per la redazione DUVRI ART. 26 COMMA 3-BIS

Assenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea per **l'intera durata dell' appalto**

Sempre che non comportino rischi incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto...

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

PSC IN CANTIERE

lavori edili

presenza anche
non
contemporanea
di due o più
imprese

rischi interferenti
tra le lavorazioni
effettuate
all'interno
dell'azienda o
pertinenze
(viabilità interna,
ubicazione gru)

verifica dei rischi
interferenziali da
contesto (area
di cantiere,
contesto
urbano, strade,
ciclabili)
all'esterno

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

CIRCOLARE N. 4/2007



Roma, 28 Febbraio 2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

All. n.

Prot. N. 15/VI/4043

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
Alla D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Alle Organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative
dei lavoratori
LORO SEDI

Oggetto: Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito riportato.

Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l'obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all'All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che – pur presenti in cantiere – non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).

Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

Di conseguenza spetta all'impresa esecutrice, in base all'art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere a disposizione dell'azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).

L'azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell'applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all'art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l'evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.

f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Lea Battistoni

A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile ..

.. l'obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all'All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e **non può essere esteso** anche a quelle che – pur presenti in cantiere – **non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori** (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).

Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature **devono essere soddisfatte** mediante l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere



Pubblicazione realizzata da
INAIL
Settore Ricerca
Dipartimento Processi Organizzativi
Servizio Prevenzione e Protezione
Edizione settembre 2013 a cura di
Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca
con la collaborazione di
Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici

Il DUVRI e PSC pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla SSL **non sono omologhi e non sono lo stesso documento** a volte la redazione del DUVRI esonera dalla redazione PSC **ma non sempre...**

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

DDL e
Committente
appalti lavori
edili
all'interno
della propria
Azienda

LAVORI SVOLTI
DA DUE
AFFIDATARIE

DDL nomina un CSP che
produce PSC relativo al
cantiere e le esecutrici il
POS

LAVORI SVOLTI
AD UN
AUTONOMO IN
SUBAFFIDAMENTO

Gestione delle interferenza
nel PSC potrebbe non
essere sufficiente (imprese
non edili che operano in
appalto) che non possono
invocare art. 96 comma 2
quindi occorrerebbe
redigere DUVRI per le non
edili che operano in
cantiere

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

CRITICITA'

in caso di Azienda Committente (come di altre imprese non edili che operano in appalto) che non abbia possibilità di accettare PSC né di redigere POS potrebbero essere necessari


DUVRI

Promosso da parte del DDL Committente

PSC

Redatto dal CSP sulla base dei contenuti dell'Allegato XV

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere



Caso 2 - appalti multipli (accorpamento in un'unica gara di una serie di forniture e lavori)

Caso 2 - appalti multipli (accorpamento in un'unica gara di una serie di forniture e lavori)

DUVRI O PSC in caso di appalto in cantiere

L'accettazione da parte di ciascun DDL delle imprese del PSC di cui all'articolo 100, nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3



Adempimenti e Sanzioni di cui al Titolo IV Capitolo I e Capitolo III D.Lgs. n. 81/2008